

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

il tempo, nè il luogo; ma ben potrei dimostrare essere impossibile di comprendere in ciò che si chiama lo statuto personale l'autorità della legge penale, che fu sempre invece riguardata parte dello *statuto reale*, secondo l'opinione professata da tutti gli antichi commentatori delle teorie statutarie.

Vengo all'articolo del Codice germanico.

L'onorevole Inghilleri osserva che quando la pena pronunciata dalla sentenza straniera si trovi già espiata, il progetto italiano non autorizza a rinnovare il giudizio. E sia. Ma domando, se non facciano parte della pena pronunciata nella sentenza straniera anche le incapacità inflitte all'individuo condannato per una certa durata di tempo, o per tutta la vita. Certo anche siffatte incapacità ed interdizioni sono pene, e perciò parte della condanna.

Supponendo il nostro nazionale condannato all'estero a codeste interdizioni, se egli ritorni in patria, e fra noi pretenda sottrarsene, ed esercitare i diritti che la sentenza straniera gli abbia interdetti; può forse dirsi che egli abbia espiata questa parte della pena? No certamente, da che il condannato rientrato nel regno se ne crede prosciolto. Forse egli potrebbe senza un novello giudizio venire costretto ad espiarla presso di noi? No, perchè i giudicati stranieri in materia penale non sono presso di noi suscettivi di esecuzione. Dunque rimane sempre innanzi a noi la figura di un condannato all'estero che avrà bensì espiata una parte della pena ivi inflittagli, come la casa di forza od altra pena afflittiva e personale, ma a cui rimane ancora da scontare un'altra parte della pena, la pena della interdizione, della incapacità nell'esercizio dei diritti.

Dunque avremmo sempre verso di lui potestà secondo il testo del nostro progetto, di rinnovare in Italia il giudizio penale pel reato commesso all'estero, precisamente all'effetto di assoggettarlo all'esecuzione di questa parte della pena che egli non ha per anco espiata.

Credo che queste mie brevi considerazioni bastino a dimostrare che gli obbietti dell'onorevole Inghilleri non hanno fondamento, nè possono indurvi a modificare le disposizioni del progetto sottoposto alle vostre deliberazioni.

PESSINA, *relatore*. L'onorevole ministro col suo splendido eloquio ha mietuto il campo della discussione su questa parte; e sento il dovere di compendiare in poche parole le idee della Commissione in risposta alle difficoltà che sono state promosse dal valoroso nostro collega Inghilleri. Chè anzi io non farò altro che trarre come una conclusione da quelle osservazioni che sono state fatte già ampia-

mente dall'onorevole ministro. La conclusione che io traggo è questa. L'accusa che vien mossa a questa parte del progetto di Codice è accusa di contraddizione. Volete un poco (ci si è detto) il principio territoriale della legge penale, e poi ve ne pentite; ve ne pentite, perchè ponete tante eccezioni da venire alla conclusione contraria in cui il vostro principio territoriale non è altro che un caso di eccezione.

Io credo che bisognava alquanto più addentrarsi nel concetto che informa tutte queste disposizioni relative alla giustizia penale internazionale. Non vi è cosa peggiore nelle disputazioni relative agli organismi delle istituzioni giuridiche, che professare un principio sino alle sue estreme conseguenze. Tutti i principii giuridici riescono viziosi allorchè si portano sino alle estreme conseguenze, dove che presentano invece un legame armonico quando sono coordinati fra loro. Il problema sta nel modo della coordinazione.

Ogni Stato nazionale vuolsi considerare necessariamente sotto tre aspetti. Primamente esso è lo Stato di una data nazione e non altro, è legato alla condizione del vincolo dei molti che formano quella data entità costituente l'unità dei molti o la nazione. Vi è un secondo lato, vi è il lato del territorio che appunto è la sfera esteriore in cui si proietta lo spirito uno di ciascuna nazione. E da ultimo vi è un terzo lato in ogni Stato nazionale, perchè ogni nazione non è un organismo assoluto in sè stesso, nè vive segregata nel mondo umano, ma vive congiunta alle altre nazioni, vive in una società maggiore, vive in quella che non ha più bisogno di chiamarsi *respublica christiana* perchè abbraccia in sè cristiani e non cristiani, ed è la *respublica humana*, è la società del diritto umano. (*Bene!*)

Ogni Stato nazionale rappresentando lo Stato in sè deve concorrere alla realizzazione del diritto. E però il principio che governa la giustizia penale internazionale per ciascuno Stato, non può essere l'esclusivo *principio territoriale*, non può essere l'esclusivo *principio nazionale*, non può essere l'esclusivo principio dell'*universalità del diritto*, ma col coordinarsi di questi principii ciascuno di essi concatena la sua sfera d'azione alla sfera d'azione dell'altro.

Se noi avessimo una sola nazione che professasse il diritto e in nome di questo diritto si costituisse a Stato, io capirei che tutt'uno è il principio territoriale e il principio universale. Ma di là dalle nostre frontiere, dovunque vi ha terra, dove l'uomo ha coscienza di sè, troviamo altri Stati nazionali, come il nostro, che entro certi limiti debbono affermare il